




# CONVENZIONE COLLINARE NOVARESE CAVAGLIETTO - CRESSA – MOMO – VAPRIO D'AGOGNA POLIZIA LOCALE

Comune Capofila: VAPRIO D'AGOGNA (NO) CAP 28010 – Sede: Piazza Martiri n. 3  
Codice Fiscale: 00383120037 – Partita IVA: 00383120037  
Tel. (+39)0321.996124 – Fax (+39)0321.996284  
mail: [polizialocale@comune.vapriodagogna.no.it](mailto:polizialocale@comune.vapriodagogna.no.it)  
pec: [vaprio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it](mailto:vaprio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it)



## COMUNE DI CRESSA

N. 396/16 Reg. Ord.

N. 1243 Prot.

lì 12.04.2016

OGGETTO: Ordinanza per la sospensione temporanea della circolazione veicolare nel Comune di Cressa in Via Sant' Alessandro, intersezione Cascina Vigane nelle giornate dal 13 al 15 Aprile 2016.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA POLIZIA LOCALE

**VISTA** richiesta formulata in data 7 aprile 2016, da parte della ditta "TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA" S.R.L. con sede in Borgomanero (NO) Via Arona n° 69 - P.I. 01425910039, tendente ad ottenere l'emissione del provvedimento per la sospensione temporanea della circolazione veicolare in Via Sant' Alessandro dal civico 16 sino all'intersezione con la Via Cascina Vigane, dal giorno 13 al 15 Aprile pp.vv. in Comune di Cressa, al fine di eseguire lavori di realizzazione interconnessione sulla rete idrica per conto della Società "ACQUE NOVARA VCO" S.P.A. con sede a Novara Via Triggiani n° 9;

**VISTA** l'autorizzazione alla scavo del sedime stradale, rilasciata in data 11.04.2016 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico;

**CONSIDERATO**, che per garantire l'esecuzione dei lavori occorre istituire il divieto di transito veicolare in Via Sant' Alessandro, garantendo l'accesso ai residenti da almeno una direzione di marcia;

**RAVVISATA** la necessità, per ragioni di pubblico interesse in merito alla sicurezza della circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio indicati nel presente dispositivo;

**VISTI** gli articoli 5 comma 3 , 6 comma 4 lettera a), 7 comma 1 lettera a), 159 e 215 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10.09.1993, n. 360 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992, n. 495 come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 e s.m.i.;

**ATTESO** che il Comune di Cressa ha trasferito alla Convezione in Epigrafe indicata i propri compiti in materia di Polizia di Polizia Locale e Amministrativa;

**VISTO** il Decreto del Sindaco del Comune di Vaprio d'Agogna n. 6/15 del 30.06.2015 "Nomina Responsabile del Servizio" – Convezione Collinare Novarese – Servizi Associati di Polizia Locale tra i Comuni di: Cavaglietto, Cressa, Momo e Vaprio d'Agogna;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

### ORDINA

che nelle giornate **dal 13 al 15 aprile 2016** è fatto divieto temporaneo di:

- o circolazione ai veicoli, classificati ai sensi dell'art.47 comma 1 del vigente Nuovo Codice della Strada, in Cressa: Via Sant' Alessandro
- o la prescrizione sarà resa nota agli utenti della strada, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, prevista dal Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, da posizionare a carico del soggetto richiedente, secondo gli schemi di cui al D.M. 10 Luglio 2002 concernente il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali.;
- o affissione della presente all'albo Pretorio on line del Comune di Cressa per giorni 15;
- o il soggetto interessato, dovrà dare avviso ai residenti almeno 24 prima della chiusura della strada;
- o In deroga alla presente ordinanza è consentito il transito ai residenti in Via Sant' Alessandro per accedere alla proprietà privata nella zona non interessata ai lavori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o di pubblicazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento ( legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento ( D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 decreto legislativo 30.04.1992, n.285 secondo le modalità previste dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada - D.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modificazioni.

Gli Organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.285/92 sono incaricati dell' osservanza della presente ordinanza.

Contro gli inadempienti saranno applicate le sanzioni di Legge

f.to in originale  
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Commissario ROSSARI Massimo